



Ministero dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “*Interventi correttivi di finanza pubblica*” e, in particolare l’articolo 5 concernente, tra gli altri, il fondo per il finanziamento ordinario delle università;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*” e, in particolare, l’articolo 21 concernente il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (nel seguito “*Legge*”) e, in particolare, i commi da 314 a 337 che prevedono che al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «*Industria 4.0*», nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è istituita un'apposita sezione denominata «*Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza*», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti delle medesime disposizioni;

VISTO, in particolare, il comma 318 dell'articolo 1 della Legge ai sensi del quale, entro il termine del quarto anno di erogazione del finanziamento suddetto, con decreto ministeriale è nominata una commissione composta da sette membri, di cui due designati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, quattro designati dal Ministro nell'ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'ANVUR e dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall’art. 64, comma 2, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, e uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, deputata allo svolgimento delle attività di valutazione delle domande di finanziamento presentate dalle università statali finalizzata alla selezione dei dipartimenti di eccellenza;

VISTO altresì l’art. 1, comma 324, della Legge, il quale prevede che il Ministero definisce con il medesimo d.m. di cui all’art. 1, comma 318, la suddivisione numerica fra le 14 aree scientifico-disciplinari (nel seguito aree CUN) dei 180 Dipartimenti di eccellenza finanziabili nel quinquennio, tenuto conto:

- a) della numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti ad essa riferibili;
- b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;

VISTO, altresì, che il medesimo comma 324 prevede, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, che il numero dei dipartimenti finanziati non possa essere inferiore a 5 né superiore a 20;



Ministero dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. 262 in data 11 maggio 2017 con il quale è stata data prima attuazione alle disposizioni di cui in premessa;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTE le note del Presidente dell'ANVUR in data 7 gennaio 2022, e successiva integrazione in data 10 gennaio 2022, e del Presidente del Comitato per la Valutazione della Ricerca in data 24 gennaio 2022, recanti ciascuno la rosa di rispettiva competenza nonché la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2022, recante il nominativo di competenza, pervenute tutte in risposta alle richieste del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 dicembre 2021;

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione indicata dall'art. 1 comma 318 della Legge, deputata alle attività di valutazione ai sensi delle richiamate disposizioni, provvedendo al contempo ai correlati aspetti di disciplina tra cui la suddivisione tra Aree CUN dei 180 Dipartimenti di eccellenza per il periodo 2023-2027;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

DECRETA

Articolo 1 (*Nomina*)

1. È nominata, ai sensi dell'articolo 1, comma 318, della Legge, la Commissione deputata allo svolgimento delle attività di valutazione delle domande di finanziamento presentate dalle Università statali per la selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza per il quinquennio 2023-2027, nel seguito “la Commissione”, con la seguente composizione:
 - 1) Prof.ssa Raffaella Sadun - Presidente;
 - 2) Prof.ssa Emiliana Borrelli;
 - 3) Prof. François Bougard;
 - 4) Prof. Alessio Figalli;
 - 5) Prof.ssa Fabiola Gianotti;
 - 6) Prof. Michele Pagano;
 - 7) Prof. Paolo Samorì.

2. Ai sensi del dell'articolo 1, comma 330, della Legge, per la partecipazione alle riunioni della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi di spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero, sul capitolo 1659, pg. 1.



Ministero dell'Università e della Ricerca

3. Ai sensi del medesimo comma 330, le attività di supporto alla Commissione sono svolte da parte della Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tenuto conto di quanto previsto dai commi 316 e 337 dell'articolo 1 della Legge, la Direzione generale provvede altresì al monitoraggio annuale sull'utilizzo dei fondi dei Dipartimenti finanziati, e all'acquisizione della relazione finale.

Articolo 2

(Presentazione e valutazione dei progetti)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 325, della Legge, alla Commissione è affidata la valutazione delle domande presentate per la selezione dei Dipartimenti di eccellenza, che si svolge mediante due fasi successive di cui ai commi 326 e 327, tenendo conto che la domanda relativa a ciascun Dipartimento:
 - a) è presentata con riferimento a una delle aree presenti nel Dipartimento, entro 90 giorni dall'avvio della procedura informatica di presentazione di cui al comma 2;
 - b) prevede la possibilità di coinvolgere eventuali ulteriori aree disciplinari sulla base dei migliori risultati ottenuti nella VQR 2015-2019 che hanno contribuito al posizionamento del Dipartimento nel calcolo dell'ISPD;
 - c) contiene un progetto quinquennale di sviluppo del Dipartimento in cui sono definiti obiettivi riconducibili a finalità di carattere scientifico o di carattere scientifico e didattico di elevata qualificazione;
 - d) indica le risorse da destinare al reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 335, della Legge e dall'articolo 5, comma 5, lettera a), del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49;
 - e) riporta il piano di investimenti per le infrastrutture per la ricerca;
 - f) indica le eventuali risorse da destinare alla premialità ai sensi dell'art. 9 della L. n. 240/2010 e a interventi riferiti ad attività didattiche di elevata qualificazione di cui è responsabile il Dipartimento;
 - g) indica le eventuali risorse aggiuntive a valere sul bilancio dell'Ateneo o provenienti da soggetti esterni pubblici e privati destinate al progetto di sviluppo dipartimentale.
2. La Commissione procede altresì, entro 45 giorni dall'adozione del presente decreto, a specificare le modalità di attribuzione dei punteggi e i criteri di valutazione delle domande anche ai fini dell'avvio della procedura telematica di presentazione dei progetti dipartimentali.

Articolo 3

(Pubblicazione dei risultati e trasferimento dei finanziamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 328, della Legge, la Commissione, entro il 31 dicembre 2022, pubblica, nel sito internet istituzionale dell'ANVUR, l'elenco dei Dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento stesso.
2. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla predetta pubblicazione, il Ministero dell'università e della ricerca trasferisce alle Università statali cui appartengono i Dipartimenti il relativo finanziamento, tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

3. L'Università è vincolata all'utilizzo di queste risorse a favore dei Dipartimenti finanziati.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della Legge, l'erogazione del finanziamento è interrotta a seguito del mutamento di denominazione del Dipartimento e in conseguenza della sua cessazione. Sono comunque consentiti processi di razionalizzazione finalizzati alla fusione di Dipartimenti attuati per incorporazione nel Dipartimento ammesso a finanziamento.

Articolo 4

(Relazione e giudizio finale)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 337, della Legge, entro il 31 gennaio 2027, l'Università, per ogni Dipartimento, è tenuta a presentare alla Commissione una relazione contenente il rendiconto concernente l'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto.
2. La Commissione, entro il 30 aprile 2027, riscontrata la corrispondenza tra l'utilizzazione delle risorse economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione di cui al comma 335 dell'articolo 1 della Legge, esprime il proprio motivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l'Università non può presentare per lo stesso Dipartimento la domanda diretta all'ottenimento del finanziamento, per il quinquennio successivo.

Articolo 5

(Suddivisione tra aree CUN dei 180 dipartimenti di eccellenza per il quinquennio 2023 - 2027)

1. Ai sensi del comma 324 dell'articolo 1, della Legge, il numero di Dipartimenti di eccellenza che possono essere finanziati per il quinquennio 2023-2027, pari a n. 180, è suddiviso tra le 14 aree CUN come indicato nell'allegato 1 al presente decreto, tenuto conto che a nessuna area può essere assegnato un numero di Dipartimenti inferiore a 5 e superiore a 20, in base ai seguenti criteri:
 - a. numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti ad essa riferibili, considerando il numero dei Dipartimenti attivi al 1° gennaio 2022 e come area di riferimento quella cui afferisce a tale data il maggior numero di docenti del Dipartimento (peso = 70%);
 - b. potenziale di crescita e miglioramento delle aree della ricerca scientifica e tecnologia delle diverse aree disciplinari, in termini di numerosità di docenti afferenti a ciascuna area alla medesima data del 1° gennaio 2022 (peso = 30%).

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni dei commi da 314 a 337 dell'articolo 1 della Legge.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO

Prof.ssa Maria Cristina Messa



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALLEGATO 1

Suddivisione per area scientifico-disciplinare dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023-2027

AREA CUN	DESCRIZIONE AREA	TOTALE
1	Scienze matematiche e informatiche	11
2	Scienze fisiche	8
3	Scienze chimiche	11
4	Scienze della Terra	5
5	Scienze biologiche	14
6	Scienze mediche	20
7	Scienze agrarie e veterinarie	10
8	Ingegneria civile ed Architettura	13
9	Ingegneria industriale e dell'informazione	19
10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	19
11	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	12
12	Scienze giuridiche	15
13	Scienze economiche e statistiche	18
14	Scienze politiche e sociali	5
	TOTALE	180